



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 121 del 9 SETTEMBRE 2015**

**OGGETTO: Allegato Infrastrutture al Documento di Economia e Finanza.  
Rapporto Ambientale Preliminare**

**L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSE**

La legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio", prevede, all'art. 4 che *"al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, i comuni, le province e la Regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) degli effetti derivanti dalla attuazione degli stessi ai sensi della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente"*.

A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE (entrata in vigore il 21 luglio 2004) è stata recepita con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, *"Norme in materia ambientale"*, che relativamente a ciò che concerne le procedure di VAS, di VIA e di IPPC, disciplinate dalla Parte Seconda, è entrato in vigore il 31 luglio 2007.

Per quanto riguarda la VAS, la Regione Veneto è intervenuta con deliberazione n. 2649 del 07.08.2008 confermando gli indirizzi operativi di cui alle precedenti deliberazioni in quanto modulati sulla base della Direttiva 2001/42/CE.

Successivamente, il 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, che ha, tra l'altro, modificato la citata Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, sostituendola integralmente. In pratica ha riformato in modo sostanziale la disciplina delle autorizzazioni ambientali VIA e VAS, riservando alle regioni e province autonome l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, le eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel decreto, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre a VIA o VAS e per lo svolgimento delle consultazioni nonché le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS.

La Regione Veneto ha provveduto con LR 4/2008, entrata in vigore il 2 luglio 2008, all'individuazione dell'autorità cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli articoli 12 e 15 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., identificandola nella commissione regionale VAS, già nominata con DGR n. 3262 del 24 ottobre 2006, come modificata con successiva DGR n. 23 del 21 gennaio 2014.

Con successiva delibera n. 791 del 31.03.2009, la Giunta regionale ha adeguato le procedure di Valutazione Ambientale Strategica già individuate con la DGR 3262/2006 con quelle dalla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente" come modificate con D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, dettando nuove indicazioni metodologiche e procedurali.



La Commissione VAS si è riunita in data 9 settembre 2015, come da nota di convocazione in data 4 settembre 2015 ns. prot. gen. 355796/71.03.

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. 000634 del 07.08.2015, acquisita al ns. Regionale n. 340942 in data 24.08.15, che ha trasmesso l'Allegato Infrastrutture al Documento di Economia e Finanza – Comunicazione di avvio della consultazione ai sensi dell'art. 13 com.1 del D.lgs 152/06 e s.m.i.", relativo alla procedura VAS del Programma in oggetto.

**VISTA LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE** di seguito riportata:

"In riferimento alla documentazione acquisita (prot. reg. n. 340942 del 24/08/2015), e nell'ambito della consultazione ai sensi dell'art. 13 (c. 5 e 14) del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., si richiama l'attenzione sul campo di applicabilità della disciplina relativa alla Valutazione di Incidenza e dei rapporti con il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica. Infatti, mentre la prima si applica nei confronti di piani, progetti e interventi (artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.), la seconda riguarda piani e programmi (art. 6, c.1 e 2, D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.). Dalla documentazione esaminata, così come indicato nella stessa nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 6304 del 07/08/2015, l'Allegato Infrastrutture al Documento di Economia e Finanza corrisponde ad uno *"strumento in cui avviene l'integrazione tra la dimensione più propriamente strategica [...] con quella afferente alla programmazione e realizzazione delle singole opere"*. Pertanto, lo studio per la Valutazione di Incidenza risulta essere dovuto nei soli casi in cui lo strumento in questione risulta essere equivalente ad un piano per struttura (norme e cartografie), tipologia e modalità di attuazione da cui derivano effetti misurabili sul territorio.

Diversamente, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i, tale valutazione dovrà essere assolta nell'ambito del procedimento di autorizzazione/approvazione dei progetti conseguenti ai programmi in oggetto. Pertanto l'Autorità competente del suddetto procedimento è tenuta a svolgere una specifica attività istruttoria, sulla base di uno studio per la Valutazione di Incidenza, i cui esiti costituiscono parte integrante del provvedimento finale di autorizzazione.

Per quanto riguarda i siti della rete Natura 2000 del Veneto, rispetto alla localizzazione nel dettaglio degli habitat e delle specie di interesse comunitario potenzialmente coinvolgibili, risulta possibile avvalersi di opportune banche dati georeferenziate che costituiscono base cartografica ufficiale di riferimento e in particolare:

- per gli habitat di interesse comunitario, le cartografie approvate con DD.G.R. n. 3873/2005, n. 3919/2007, n. 1125/2008, n. 4240/2008, n. 2816/2009, n. 2874/2013, n. 2875/2013, n. 1083/2014, reperibili al seguente indirizzo nel portale istituzionale: <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/rete-natura-2000-download>;
- per le specie di interesse comunitario, la cartografia distributiva approvata con D.G.R. n. 2299/14, reperibile al seguente indirizzo nel portale istituzionale: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/vinca>.

Per quanto attiene il tema dello studio per la Valutazione di Incidenza, conformemente a quanto indicato nella decisione di esecuzione della Commissione 2011/484/Ue, si raccomanda che i giudizi sulla significatività delle incidenze siano riferiti alla variazione del grado di conservazione degli habitat e delle specie, di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii., in conseguenza dei fattori di perturbazione riconoscibili per la singola progettualità. Quindi, l'entità della variazione andrà definita rispetto a ciascuno dei sottocriteri che definiscono il grado di conservazione al fine di ritenere condivisibile l'assenza di situazioni che ne determinano un suo scadimento.

Per gli habitat, sono tre i sottocriteri cui far riferimento (1. grado di conservazione della struttura, 2. grado di conservazione delle funzioni, 3. possibilità di ripristino) e nel particolare:



1. il grado di conservazione della struttura compara la struttura di un habitat con i dati del manuale d'interpretazione e con le altre informazioni scientifiche pertinenti, quali i fattori abiotici a seconda dell'habitat considerato;
2. il grado di conservazione delle funzioni prevede la verifica del mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi e della capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli, nonché tutte le ragionevoli e possibili iniziative a fini di conservazione;
3. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative.

Per le popolazioni delle specie, sono due i sottocriteri da considerare (1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie (habitat di specie) e 2. la possibilità di ripristino) e nel particolare:

1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie valuta nel loro insieme gli elementi degli habitat in relazione ai bisogni biologici della specie (gli elementi relativi alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali che per quelle vegetali, oltre alla struttura degli habitat di specie e ai fattori abiotici che devono essere valutati), definendo a.) le aree occupate dalla popolazione della specie nelle diverse stagioni; b) i requisiti (delle aree effettivamente occupate) che soddisfano tutte le esigenze vitali della specie (tipicamente aree di: residenza; reclutamento e insediamento; alimentazione; nursery; riproduzione e accoppiamento; nidificazione e deposizione; sosta temporanea (comprese migrazioni); sosta prolungata (comprese migrazioni, svernamento, estivazione, ecc.); c) le relazioni dei differenti habitat di specie rispetto ai diversi cicli di vita;
2. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative.

Nel caso in cui si utilizzassero degli indicatori a supporto del giudizio sulla significatività delle incidenze (distinguibile esclusivamente nei seguenti 4 livelli: "non significativo", significativo negativo "basso", significativo negativo "medio" e significativo negativo "alto"), è auspicabile che la scelta ricada in quelli più idonei nel descrivere la variazione del grado di conservazione, anche in riferimento alle dinamiche in atto che governano la presenza e rappresentatività degli habitat e delle specie considerati.

Altresì si pone l'attenzione per quei casi in cui siano possibili effetti significativi negativi, persistenti anche in seguito all'identificazione di opportune soluzioni alternative nell'ambito della Valutazione Appropriata. In tali casi si dovrà provvedere al rispetto di quanto disciplinato ai commi 9 e 10 dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e pertanto consentirne la realizzazione solamente per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, da identificare e definire in atti della pubblica amministrazione per i seguenti casi: nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente), nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società, nel quadro di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico. In riferimento ai suddetti casi, andrà motivata la rilevanza dell'interesse pubblico, in generale e rispetto agli obiettivi delle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce, e il "lungo termine" ovvero l'orizzonte temporale che tali motivi permettono di raggiungere. La compensazione dovrà essere riferita a ciascun elemento che subisce l'incidenza significativa negativa, secondo un principio di equivalenza, argomentando dettagliatamente i seguenti punti: le modalità di attuazione e probabilità di esito positivo; le modalità di finanziamento; la scala spazio – temporale di applicazione; le modalità di monitoraggio e controllo, e le modalità d'intervento in caso di eventuale inefficacia delle misure stesse."



**VISTA** la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni - VAS-VInCA-NUVV -, in data 9 settembre 2015, dalla quale emerge che:

Dall'analisi del Documento Preliminare:

Si ritiene esaustivo l'elenco di riferimento dei piani e programmi di pertinenza dell'Allegato in parola (par. 4.2), e per gli stessi dovranno essere verificati i rapporti di coerenza.

Si ritiene adeguata la portata ed il livello delle informazioni dei criteri per l'individuazione dei possibili effetti ambientali significati derivanti dall'attuazione dell'Allegato sulle varie componenti ambientali da includere nel Rapporto Ambientale descritte nel Documento Preliminare (par. 5).

Si ritengono esaurienti i criteri illustrati per l'impostazione del Rapporto Ambientale, quali la metodologia del modello valutativo adottato e degli effetti ambientali, basata su un "approccio costruttivo".

Si ritiene siano adeguatamente strutturati i capitoli, con i relativi contenuti, individuati dalla proposta di Indice del Rapporto Ambientale (par. 6.3) nonché la descrizione del processo di consultazione e di partecipazione illustrato al par. 7 del documento preliminare.

In sede di valutazione del Rapporto Ambientale, si dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- deve emergere con chiarezza il ruolo che la VAS deve svolgere durante la fase di elaborazione del programma, in ordine all'individuazione degli eventuali scostamenti delle dinamiche regionali in atto del Veneto, fornendo indicazioni circa le alternative possibili quali esiti del pubblico confronto e degli approfondimenti conoscitivi;
- dovranno essere adeguatamente sviluppati i capitoli relativi alle varie componenti ambientali con esiti di analisi aggiornati e riferiti al territorio regionale.

## VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE ;
- la LR 11/2004;
- il D.Lgs. n.152/2006;
- la LR 4/2008;
- la DGR 791/2009

## LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME I SEGUENTI INDIRIZZI E PRESCRIZIONI

In sede di valutazione del Rapporto Ambientale, si dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- deve emergere con chiarezza il ruolo che la VAS deve svolgere durante la fase di elaborazione del programma, in ordine all'individuazione degli eventuali scostamenti delle dinamiche regionali in atto del Veneto, fornendo indicazioni circa le alternative possibili quali esiti del pubblico confronto e degli approfondimenti conoscitivi;
- dovranno essere adeguatamente sviluppati i capitoli relativi alle varie componenti ambientali con esiti di analisi aggiornati e riferiti al territorio regionale.
- per quanto attiene il tema dello studio per la Valutazione di Incidenza, conformemente a quanto indicato nella decisione di esecuzione della Commissione 2011/484/Ue, si raccomanda che i giudizi sulla significatività delle incidenze siano riferiti alla variazione del grado di conservazione degli habitat e delle specie, di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii., in conseguenza dei fattori di perturbazione riconoscibili per la singola



progettualità. Quindi, l'entità della variazione andrà definita rispetto a ciascuno dei sottocriteri, sopra riportati, che definiscono il grado di conservazione al fine di ritenere condivisibile l'assenza di situazioni che ne determinano un suo scadimento.

*Il Presidente*  
*della Commissione Regionale VAS*  
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere si compone di 5 pagine

*Il Direttore della Sezione Coordinamento*  
*Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)*

Avv. Paola Noemi Furlanis